

## Direzione

---

**Da:** Belli Domenico <belli.domenico@mase.gov.it>  
**Inviato:** giovedì 27 febbraio 2025 15:45  
**A:** direzione@assofrigoristi.it  
**Cc:** Glorioso Carmen; Di Mauro Walter; antonella.angelosantebruno@ecocerved.it  
**Oggetto:** Riscontro richiesta chiarimenti in ordine alle comunicazioni attività in Banca dati FGas

Spettabile Associazione,  
in riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alle comunicazioni da effettuare in Banca dati FGas, si rappresenta quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del DPR 146/2018, vigente ad oggi, *l'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell'installazione delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:*

- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;*
- b) anagrafica dell'operatore;*
- c) data e luogo di installazione;*
- d) tipologia di apparecchiatura;*
- e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;*
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;*
- g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;*
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;*
- i) eventuali osservazioni.*

I successivi commi 5 e 7 dell'art. 16, estendono l'obbligo di comunicazione in Banca dati anche alle attività di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e smantellamento delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate.

Pertanto, sulla base della lettera della norma vigente, l'obbligo di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell'apparecchiatura, come del resto chiarito sin dal momento dell'entrata in vigore del DPR 146 del 2018 e della successiva attivazione della Banca dati FGas, gestita, per conto del Ministero dell'Ambiente, dalle Camere di commercio competenti che si avvalgono del supporto tecnico di Ecocerved

La soglia di 5 tCO<sub>2</sub>e si riferisce solo ed esclusivamente agli obblighi di frequenza del controllo periodico delle perdite, che dovranno essere effettuati e dunque, di conseguenza, comunicati in Banca dati, solo nei casi in cui sono obbligatori ai sensi del regolamento (UE) n. 517 del 2014, e cioè quando la quantità di gas refrigerante supera appunto la soglia delle 5 tCO<sub>2</sub>e.

Ogni contraria e diversa interpretazione dalla lettera delle norme citate, deve ritenersi non compatibile con il quadro giuridico vigente.

Cordialità.

Avv. Domenico Belli